

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

Ordinanza sindacale n.3 del 13/03/2024

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel territorio comunale vi sono reiterati abbandoni di rifiuti, realizzati ad opera di ignoti sia nelle aree del centro storico sia nelle aree periferiche;

CONSTATATO che tale situazione determina grave degrado urbano dovuto all'accumulo di rifiuti sul suolo pubblico e scompensi nell'organizzazione del servizio di raccolta, soprattutto in aree centrali, con maggiore popolazione e quindi esposte ad un potenziale e maggiore rischio igienico-sanitario;

VALUTATO che i rifiuti abbandonati al di fuori degli appositi contenitori di raccolta e lasciati incustoditi rappresentano una forte attrazione per gli animali selvatici, che si avvicinano al centro urbano alla ricerca di cibo rappresentando pertanto un potenziale rischio per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, in considerazione dell'urgente necessità di:

- Prevenire ed eliminare i pericoli per l'igiene e la sanità pubblica per evitare una potenziale insorgenza o diffusione di malattie infettive;
- Salvaguardare l'igiene dei luoghi pubblici;
- Garantire il decoro urbano;
- Impedire l'inquinamento ambientale;
- Tutelare la pubblica incolumità;
- Garantire la sicurezza.

VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta e all'art. 178;

VISTO l'art. 26 del vigente il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Castell'Azzara;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

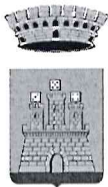
VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, il divieto di abbandono nell'intero territorio Comunale, e nello specifico:

- Divieto di abbandonare e depositare i rifiuti di qualunque natura sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta di rifiuti solidi urbani;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

- Divieto di depositare lungo le vie cittadine, vicino a fontane e nelle piazze qualsiasi tipologia di rifiuto, seppur chiuso in sacchetti;
- Divieto di utilizzare cassonetti e contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti in modo non conforme e senza rispetto della tipologia del rifiuto da conferire;
- Divieto di incendiare rifiuti, sia su aree pubbliche sia sulle aree private, per evitare il fenomeno dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- Divieto di abbandonare o depositare rifiuti quali ingombranti, mobili, legno, apparecchi domestici, materiale ferroso, imballaggi, ecc.;
- Divieto di estrarre rifiuti da cassonetti, cestini portarifiuti o contenitori per la raccolta differenziata;

AVVERTE

Che in caso di inadempienza dovuta all'inosservanza della presente ordinanza, ai trasgressori verrà irrogata, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 7 bis, una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, e che le procedure sanzionatorie e di individuazione delle responsabilità siano quelle previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., salvo i casi previsti e puniti dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Testo Unico sull'ambiente";

AVVERTE

Che salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni penali, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sarà obbligo ulteriore procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ed in caso di inottemperanza si potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

DEMANDA

Al personale di Polizia Municipale la vigilanza sull'osservanza alle presenti disposizioni, il controllo, la sorveglianza, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle misure sanzionatorie;

DISPONE

1. che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente nella Home Page e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza;
2. che sia trasmesso:
 - all'Ufficio di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Castell'Azzara;

AVVISA

che i trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge;
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Tenci Tullio